



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna

Prot. n.705/T/19.63 del 10 novembre 2019

Alle Colleghe ed ai Colleghi,
Dirigenti penitenziari di Istituto Penitenziario
e di Esecuzione Penale Esterna
LORO SEDI

Oggetto: Resoconto del Si.Di.Pe. sull'incontro delle OO.SS. della Dirigenza Penitenziaria al D.A.P. del giorno 6 novembre 2019 su "Tematiche relative alla dirigenza penitenziaria"

Cari Colleghe e Colleghi,

com'è noto, in data 06/11/2019 la delegazione del SI.DI.PE. ha partecipato alla riunione indetta dal Signor Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria con l'allegata nota n. GDAP-0331234.U Prot. del 04/11/2019 avente per oggetto: *"Tematiche relative alla dirigenza penitenziaria"*.

Il Capo del Dipartimento, presenti anche il Direttore Generale della Formazione, Dott. Riccardo Turrini Vita ed il Direttore Generale del Personale e delle Risorse, Dott. Massimo Parisi, ha aperto la riunione facendo riferimento ad una missiva che gli sarebbe stata personalmente recapitata da circa centotrenta appartenenti alla carriera dirigenziale penitenziaria e che riguardava lo <<Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 1, commi 2, lettera b), 3 e 4, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante "Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di Polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 07 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche">>, attualmente sottoposto, per i prescritti pareri, al vaglio delle competenti Commissioni parlamentari.

Il Presidente Basentini, dopo avere illustrato le sue considerazioni in merito al contenuto della missiva, ha precisato che gli unici interlocutori legittimi del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria sulle questioni che riguardano la carriera dirigenziale penitenziaria sono i sindacati rappresentativi della categoria. Egli ha auspicato il superamento di un approccio sbagliato ai problemi del carcere, fondato su una logica di contrapposizione tra le diverse aree operative degli Istituti penitenziari, augurandosi che le "divisioni" tra le diverse categorie di personale possano presto diventare una retaggio del passato. Secondo la sua visione, infatti, essere "divisivi", non giova a nessuna categoria di personale e mina le basi stesse dell'Amministrazione Penitenziaria,

Segretario Nazionale

presso il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Calabria, Via San Brunone di Colonia 2/A - 88100 Catanzaro

twitter  @sidipetort - e-mail: sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it - sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com - tel. 3807532176

sito web www.sidipe.it - Codice Fiscale n.97303050583



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale –

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna

le cui diverse componenti devono piuttosto recuperare unità di intenti e condivisione di finalità istituzionali.

Dopo questa premessa, il Presidente ha dato la parola, nell'ordine, ai rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali presenti al tavolo.

La delegazione di questa organizzazione sindacale ha evidenziato, innanzitutto, che la missiva in argomento, benché non promossa dal Si.Di.Pe., è evidente espressione di una preoccupazione e di un malessere comprensibili e di cui occorrerebbe tenere conto, ha poi aggiunto che nel lungo ed articolato lavoro che ha portato al varo dello Schema di Decreto Legislativo innanzi richiamato, le Organizzazioni Sindacali della dirigenza penitenziaria non sono mai state né coinvolte, né interpellate. Si è trattato, evidentemente, di un errore di valutazione, visto che il Decreto in esame introduce norme che riguardano sì, eminentemente, il personale del Corpo di Polizia Penitenziaria, ma che, di converso, incidono anche sul rapporto organizzativo e gestionale con il personale della carriera dirigenziale penitenziaria di cui al Decreto Legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, in particolare con riguardo alla prevista modifica del rapporto di subordinazione che dovrebbe legare ai dirigenti penitenziari il personale del Corpo appartenente al ruolo dei primi dirigenti, che esercita negli istituti penitenziari le funzioni di Comandante di Reparto. Com'è noto, infatti, tale rapporto si trasformerebbe da "gerarchico" a "funzionale". In merito a questa modifica, il Si.Di.Pe. ha sottolineato, innanzitutto, che non si rinviene, allo stato, nell'ordinamento giuridico una esatta e positiva definizione del concetto di rapporto di subordinazione funzionale, che è frutto, invece, di una elaborazione dottrinale. Da ciò i limiti della norma che si intenderebbe introdurre, in virtù della quale si potrebbero creare situazioni di confusività ed, al limite, anche di conflitto di competenze, tra il Dirigente penitenziario e gli appartenenti al Corpo della Polizia Penitenziaria del ruolo dei primi dirigenti, chiamati ad assumere le funzioni di Comandante di Reparto negli istituti penitenziari, senza peraltro assumere appieno le responsabilità connesse a tale affrancamento dall'autorità del Direttore dell'istituto.

Infatti, il personale della Carriera Dirigenziale penitenziaria esercita anche le dirette e operative funzioni di garanzia dell'ordine e della sicurezza penitenziaria, che gli discendono dall'Ordinamento Penitenziario, dal relativo Regolamento di Esecuzione e dal D.Lgs. 15 febbraio 2006 n. 63.

Si è rimarcato che l'eventuale eliminazione della subordinazione gerarchica del Comandante di Reparto dell'Istituto Penitenziario – appartenete al ruolo dei primi dirigenti della



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna

polizia penitenziaria - al Direttore dell'istituto penitenziario, sia pur nella forma del suo affievolimento in subordinazione funzionale, come previsto dallo Schema di decreto legislativo posto all'esame delle Commissioni parlamentari, determinerebbe un pericolosa alterazione degli equilibri gestionali in un ambiente come il carcere, nel quale, in ossequio ai principi contenuti nell'art. 27 della Costituzione e compiutamente declinati dall'Ordinamento Penitenziario, devono trovare bilanciato contemperamento le esigenze dell'ordine, della sicurezza e della disciplina e quelle del trattamento rieducativo e delle risocializzazione. Tale contemperamento, infatti, può essere assicurato solo dal Direttore dell'istituto penitenziario, quale figura professionale terza, non specificamente poliziotto né pedagogo, posto in posizione di sovra ordinazione gerarchica rispetto a tutte le altre figure operanti nel carcere, ivi compreso il Comandante di Reparto, responsabile dell'area sicurezza. Il mantenimento della sicurezza, infatti, è condizione e presupposto per la realizzazione del trattamento rieducativo. Alterare o, comunque, attenuare questa sovra ordinazione gerarchica del Direttore rispetto al Comandante di Reparto – seppure limitatamente a chi riveste il ruolo di primo dirigente della polizia penitenziaria - significherebbe non solo creare due poli di governo del carcere, con possibili sovrapposizioni, distonie e conflittualità gestionali, ma anche aprire la strada ad un'idea di carcere certamente diversa da quello che ha costruito il vigente Ordinamento Penitenziario, nel rispetto dei principi contenuti nelle norme di rango internazionale e costituzionale. Si tratterebbe, cioè, di un modello di carcere che, oltre a non essere rispondente ai dettami dell'art. 27 della Costituzione repubblicana, sarebbe sicuramente in contrasto con la Raccomandazione R (2006)2 del Comitato dei Ministri agli Stati membri del Consiglio d'Europa sulle Regole penitenziarie europee (adottata dal Consiglio dei Ministri l'11 gennaio 2006, in occasione della 952esima riunione dei Delegati dei Ministri), che, nella PARTE V *“Direzione e Personale- Il servizio penitenziario come servizio pubblico”*, al n.71, stabilisce: *“Gli istituti penitenziari devono essere posti sotto la responsabilità di autorità pubbliche ed essere separati dall'esercito, dalla polizia e dai servizi di indagine penale”*. La ragione di questa norma sta, evidentemente, nella dualità dei fini e delle esigenze istituzionali ai quali il carcere deve rispondere: da un lato quelle della sicurezza e, dall'altro, quella della rieducazione e del recupero sociale del condannato, dualità per la quale la vigente normativa, espressione di un orientamento preciso presente negli altri Paesi democratici europei ed extraeuropei, ha voluto nel sistema penitenziario una figura professionale, quella del dirigente penitenziario, alla quale attribuire la delicatissima funzione di governo dell'esecuzione penale in ambiente detentivo.



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna

Per questa ragione il legislatore ha inteso creare un corpo speciale di dirigenti dello Stato, con un proprio ordinamento, ai quali ha attribuito lo status di diritto pubblico, in ragione delle funzioni loro affidate nell'ambito del sistema dell'esecuzione penale, attraverso la Legge 27 luglio 2005, n. 154 "Delega al Governo per la disciplina dell'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria" e il successivo D. Lgs. 15 febbraio 2006, n. 63 "Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, a norma della L. 27 luglio 2005, n. 154". L'attuale equiparazione, giuridica ed economica dei dirigenti penitenziari al personale dirigente della Polizia di Stato - prevista dall'articolo 48, comma 2 del Decreto Legislativo n. 95/2017 - fino alla stipula del primo Accordo nazionale di categoria, non va, infatti, confusa con l'attribuzione - mai avvenuta, né tanto meno possibile ed auspicata - ai dirigenti degli istituti penitenziari di compiti o funzioni di "polizia". Non si dimentichi, a questo proposito, che le funzioni dei dirigenti penitenziari, riconosciute di rango dirigenziale dall'articolo 4 Legge n. 154/2005 sin da quando i direttori degli istituti penitenziari erano semplici funzionari direttivi, sono tassativamente elencate nell'articolo 2 del Decreto Legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, oltre che nella restante normativa di diritto pubblico in materia, come la Legge n. 354/1975 recante l'Ordinamento Penitenziario, il Regolamento di Esecuzione approvato con il D.P.R. n. 230/2000, il Codice di Procedura Penale e le relative norme di attuazione e così via.

Il Si.Di.Pe. quindi, oltre a dissentire e ad esprimere la sua contrarietà ad interventi estemporanei di modifica della normativa che disciplina il Corpo di Polizia Penitenziaria, che possano, in ogni modo, incidere su più ampi aspetti ordinamentali e gestionali del sistema penitenziario, ha chiesto che le norme che riguardano, direttamente o indirettamente, la dirigenza penitenziaria siano espunte dall'articolato normativo, anche perché appaiono eccedenti la delega originariamente attribuita al Governo dal legislatore. Nel merito della motivazione che vorrebbe modificare da "gerarchico" a "funzionale" il rapporto di subordinazione che lega il Comandante di Reparto, primo dirigente del Corpo Polizia Penitenziaria, al dirigente penitenziario titolare della direzione dell'istituto penitenziario, si è avuto modo, in primo luogo, di evidenziare l'errore contenuto nella "Relazione Illustrativa" che accompagna lo Schema di Decreto, nella quale i dirigenti penitenziari vengono definiti "dirigenti amministrativi". È stato, inoltre, sottolineato che i dirigenti penitenziari non hanno bisogno di essere "alleggeriti" delle loro presunte - ed asseritamente assorbenti - incombenze relative ai "...compiti di quotidiana gestione del personale di polizia penitenziaria..." per "...concentrarsi maggiormente sulle altre loro



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna

numerose prerogative, quali, per esempio, la gestione della popolazione detenuta, l'organizzazione delle attività rieducative, il mantenimento dei rapporti con il territorio, la sicurezza sui luoghi di lavoro, la contabilità penitenziaria", come pure, a nostro parere inopportuno ed erroneamente recita la "Relazione Illustrativa". Semmai, è arrivato il momento di affrontare i temi della riforma del sistema penitenziario in un'ottica di valorizzazione di tutto il personale penitenziario che parta da una visione strategica ed unitaria e non da fughe in avanti di una sola delle componenti del variegato e complesso "pianeta carcere". Non vi è dubbio, infatti, che le modifiche normative introdotte, per un verso, depotenziano il Direttore dell'istituto quale figura di garanzia e di equilibrio del sistema e, per altro verso, sbilanciano il carcere a favore dell'area della sicurezza indebolendo e ponendo le altre aree dell'istituto ed i relativi capi area, che restano relegati all'Area Terza del Comparto "Funzioni Centrali"- ci riferiamo in particolare all'area trattamentale, ma anche all'area amministrativa ed a quella contabile - in una posizione di inferiorità rispetto a quella dell'area sicurezza, nella quale, in molti istituti penitenziari il Comandante di Reparto assumerà il ruolo di Primo Dirigente e si affrancherà dal rapporto di subordinazione gerarchica con il direttore.

Il Capo del Dipartimento si è detto soddisfatto dell'incontro e dei contributi forniti ed ha assicurato che le osservazioni formulate saranno valutate con attenzione.

Al termine della riunione, sollecitati da un'esplicita richiesta del Presidente Basentini - che ha invitato i presenti ad esplicitare le tematiche di interesse della categoria da sviluppare nei prossimi incontri sindacali ed ha auspicato la stipula del primo contratto nazionale di categoria - i delegati del Si.Di.Pe. hanno nuovamente sollevato la necessità che siano, innanzitutto, affrontati i temi già da tempo sottoposti all'attenzione del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria con le note n. 550/T/16.96 del 27 dicembre 2016 avente per oggetto "Turni prefestivi, festivi, reperibilità notturna", nonché asili nido, tutela assicurativa, tutela legale e diritti sindacali, del personale della Carriera dirigenziale penitenziaria" e n. 696/T/19.54 del 13 ottobre 2019 avente per oggetto "Indennità di trasferimento del personale della Carriera dirigenziale penitenziaria per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali ex D.Lgs. n.63/2006.". Per quel che concerne il contratto è stata ribadita la posizione del Si.Di.Pe., che da sempre è favorevole all'apertura del tavolo negoziale, che vedrà il nostro sindacato quale organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa. Tuttavia, è stato anche ribadito con forza che l'apertura delle trattative dovrà essere preceduta, innanzitutto, dall'individuazione delle poste di bilancio necessarie a valorizzare



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna

"...ai fini dell'applicazione di tutti gli istituti giuridici ed economici l'anzianità maturata, con riferimento alle pregresse qualifiche dirigenziali e direttive ovvero posizioni economiche di provenienza" (art. 28 del D.Lgs. n. 63/2006). I fondi stanziati, poi, dovranno essere sufficienti a determinare per tutti i periodi contrattuali pregressi dal 2005 ad oggi *"...un trattamento economico onnicomprensivo, non inferiore a quello della dirigenza statale contrattualizzata, articolato in una componente stipendiale di base, in una componente correlata alle posizioni funzionali ricoperte e agli incarichi di responsabilità esercitati, in una componente rapportata ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati ed alle risorse assegnate..."*, prendendo quale punto di partenza l'attuale trattamento economico in godimento equiparato a quello della dirigenza della Polizia di Stato. Andranno, infine, disciplinati ex novo l'orario di lavoro, il congedo ordinario e straordinario, la reperibilità, l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia, i permessi brevi, le aspettative e i permessi sindacali, la copertura assicurativa del rischio di responsabilità civile connesso all'esercizio delle funzioni e dei compiti propri della carriera, fermo restando il diritto all'indennità di trasferimento nelle forme e nella misura previste per i dirigenti della Polizia di Stato.

Grazie per la Vostra fiducia e se non siete ancora iscritti al Si.Di.Pe. fatelo subito. Datevi voce, dunque, scegliendo la più autentica e autorevole voce a tutela del personale della carriera dirigenziale penitenziaria.

Cari saluti e buon lavoro.

Il Segretario Nazionale
Rosario Tortorella

PRESIDENTE
Dott.ssa Grazia DE CARLI

SEGRETARIO NAZIONALE VICARIO
Dott. Francesco D'ANSELMO

SEGRETARIO NAZIONALE AGGIUNTO
Dott. Nicola PETRUZZELLI

Segretario Nazionale

presso il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Calabria, Via San Brunone di Colonia 2/A - 88100 Catanzaro

twitter @sidipetort - e-mail: sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it - sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com - tel. 3807532176

sito web www.sidipe.it - Codice Fiscale n.97303050583



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse
Ufficio IV - Relazioni Sindacali



m_dg.GDAP.04/11/2019.0331234.U

Ai Rappresentanti delle OO.SS.

della Carriera Dirigenziale Penitenziaria

e p.c.

All'Ufficio III – Personale dirigenziale,
amministrativo e non di ruolo

All'Ufficio I - Segreteria Generale

I rappresentanti di codeste OO.SS. sono convocati per il giorno **6 novembre p.v.**
alle ore 15.00, presso la Sala Riunioni di questo Dipartimento per un confronto su “Tematiche
relative alla Dirigenza Penitenziaria”.

L'Ufficio I – Segreteria Generale che legge per conoscenza avrà cura,
cortesemente, di garantire la disponibilità della Sala Riunioni.

- 4 NOV. 2019

IL CAPO DIPARTIMENTO
Francesco Basentini